

FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

VENETAGROUP Srl
Via Girotto, 15 36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.357604 - Fax 0444.1343015 email: info@venetagroup.com;
email certificata: info@pec.venetagroup.com Sito internet: www.venetagroup.com
Capitale sociale Euro 80.000,00 interamente versati.
Partita IVA e codice fiscale 03770200248
Numero di iscrizione Registro Imprese di Vicenza R.E.A. di Vicenza n. VI 352532
Iscrizione OAM n. M14

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da che ne possono compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Rischi:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione

La provvigione spettante a Venetagroup a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO PROVVISORIE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO

Mutuo ipotecario a clientela consumatrice 5.00%

Prestiti personali e cessioni del quinto 5.00%

Rimborso spese di istruttoria € 1.500,00

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

2. Penale

È prevista una penale a carico del Cliente pari alla provvigione pattuita e dovuta in caso di:

- a) revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza o di esercizio del diritto di recesso oltre i termini in cui lo stesso è consentito,
- b) rinuncia da parte del Cliente al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario incaricato,
- c) errate indicazioni fornite alla Società di Mediazione circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente,
- d) mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento e/o falsa documentazione fornita alla Società di Mediazione

3. Spese ed Oneri:

Sono a carico del Cliente gli oneri per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 365 giorni dalla firma dello stesso.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- a) esclusiva e irrevocabile;
- b) non esclusiva e revocabile.

4. Diritti del Cliente

- di avere a disposizione e di asportare copia dell' "Avviso alla Clientela". L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale utilizzato da Venetagroup;
- di avere a disposizione e di asportare copia del "Foglio Informativo". Il Foglio informativo è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Venetagroup (www.venetagroup.com);
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- nel caso in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso "a distanza" o "fuori sede", il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto.

5. Obblighi del Cliente

- fornire a Venetagroup la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Venetagroup;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- consegnare a Venetagroup tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Venetagroup da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Venetagroup le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria

VENETAGROUP s.r.l.

Sede Legale: 36100 Vicenza – Via A. Girotto, 15 - Telefono 0444 357604 -
E-mail: info@venetagroup.com - Codice Fiscale e Partita IVA 03770200248

posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

SEZIONE 5 LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Venetagroup.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio reclami del mediatore creditizio.

In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Venetagroup senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Venetagroup Srl. – 360100 Vicenza (VI), Via Giroto, 15

SEZIONE 6 LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia:

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio sono:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1) Locazione finanziaria; | 2) S.B.F. e/o anticipo fatture IT/Estero; | 3) Prestito Vitalizio |
| 4) Acquisto di crediti; | 5) Anticipo Italia/Estero; | 6) Cessione Stipendio |
| 7) Credito ipotecario; | 8) Fido cassa; | 9) Delega di pagamento |
| 10) Prestito su pegno; | 11) Mutuo ipotecario e fondiario; | 12) Bullet |
| 13) Surroghe; | 14) Mutuo chirografo | 15) Sovvenzione con finanza agevolata |
| 16) Rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; | | |
| 17) Credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento. | | |

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC- Indicatore Sintetico di Costo: È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso anno effettivo globale: Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

Data _____ Firma _____

SEZIONE 7 RECLAMI

Venetagroup S.r.l. persegue l'obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della Clientela.

Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze il Cliente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami

Unità Operativa	UFFICIO RECLAMI
Responsabile	Dott.ssa PIVA ILARIA
Indirizzo di posta elettronica	reclami@venetagroup.it
Indirizzo PEC (posta certificata)	info@pec.venetagroup.com
Indirizzo postale per inoltro cartaceo del reclamo	Venetagroup S.r.l. Ufficio Reclami Via A. Giroto, 15 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono	(+39) 0444 357604

Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 30 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del Testo Unico Bancario.

Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Offerta fuori sede effettuata dal Sig. **FRASSON MAURO** collaboratore di Venetagroup S.r.l scritta nell'elenco dei Mediatori Creditizi OAM n°M14.

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE PER AVVENUTA CONSEGNA

Il/la/i sottoscritto/a/i _____ C. Fisc _____ dichiara/no di aver ricevuto copia integrale di questo Foglio Informativo.

Data _____ Firma _____